



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

Ill.mo

On. Sen Daniele PESCO  
Senato della Repubblica  
5<sup>a</sup> Commissione Permanente (Bilancio)

Ill.mo

On. Sen. Luciano D'ALFONSO  
Senato della Repubblica  
6<sup>a</sup> Commissione Permanente (Finanze e tesoro)

Per posta elettronica

Roma, 11 novembre 2020

**Proposte di emendamento all'art. 23, comma 10, Decreto-Legge n. 137/2020**

Illustri Senatori,

Con la disposizione dell'art. 23, co. 10, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il Governo ha esteso all'arbitrato l'ambito di applicazione dell'art. 221 del d.l. 19 marzo 2020, n. 34, come modificato dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Si estende pertanto all'arbitrato, in quanto applicabile, la norma del comma 7 dell'art. 221 testé menzionato, relativa alla celebrazione delle udienze nel processo civile tramite collegamento da remoto.

In particolare, con quest'ultima norma si autorizza espressamente il giudice a ordinare che l'udienza si svolga tramite videoconferenza, *purché le parti abbiano preventivamente dato il loro consenso a tale forma e l'udienza non veda la partecipazione di alcun soggetto al di fuori del giudice, delle parti e dei loro difensori*, nonché degli ausiliari del giudice. Sono pertanto escluse da questa normativa le udienze al cui svolgimento da remoto una parte si sia opposta, nonché quelle destinate all'escussione dei testi.

Alla luce di tali rilevanti esclusioni, l'estensione dell'applicabilità dell'art. 221, co. 7, summenzionato all'arbitrato ha l'effetto di restringere significativamente, anziché ampliare, gli strumenti che un tribunale arbitrale ha a sua disposizione per limitare l'impatto negativo della crisi pandemica sulla spedita ed efficiente prosecuzione del procedimento arbitrale. Se si considera che proprio il secondo era stato l'esplicito obiettivo della normativa con cui si è prevista la facoltà per i giudici di tenere udienze da remoto, appare evidente come l'art. 23, co. 10, del recente decreto legge produca delle conseguenze paradossali rispetto ai condivisibili fini per i quali è stato introdotto.

Ciò è di particolare significato se si considera che in forza della disciplina codicistica una espressa autorizzazione a tenere l'udienza tramite collegamento da remoto non si rende

necessaria nell'arbitrato rituale, essendo questo informato dal principio dell'assoluta libertà delle forme (a partire dalle modalità di assunzione dei testi, come espressamente statuisce l'art 816-ter, comma 2).

In particolare, non vi è nel Titolo del codice di rito ad esso dedicato alcuna disposizione che imponga lo svolgimento dell'udienza con la contemporanea presenza fisica dei partecipanti, essendo solo imposto (all'art. 816-bis del codice) il rispetto dell'imperativo principio del contraddittorio. In primo luogo, sono pertanto le parti a potere stabilire liberamente la forma di celebrazione delle udienze; ove queste non provvedano, la loro volontà è supplita dall'ampia discrezionalità attribuita agli arbitri in merito alle regole organizzative del procedimento.

Già in virtù delle regole ordinarie, quindi, gli arbitri hanno la facoltà di adottare forme di svolgimento dell'udienza da remoto, senza che vi sia il previo consenso di tutte le parti. Né può trarsi una diversa conclusione in merito all'udienza in cui si debba procedere all'escussione della prova testimoniale, tanto più che questa ben può essere sostituita dal deposito di risposte scritte in virtù dell'art. 816-ter del codice di rito.

Tali considerazioni trovano puntuale riscontro nella prassi dell'arbitrato rituale in Italia, che nei mesi dell'emergenza sanitaria, nonché nell'attuale fase di convivenza con il virus, ha rapidamente adottato modalità di celebrazione delle udienze da remoto, anche in assenza del consenso delle parti. Significativa a tale riguardo è l'esperienza della più importante istituzione arbitrale italiana, la Camera Arbitrale di Milano, che nel periodo dal 24 febbraio al 6 novembre ha celebrato ben 141 udienze virtuali, a fronte di 13 udienze semivirtuali (con ciò intendendo che alcune persone hanno partecipato all'udienza presso la sede dell'istituzione e altre tramite collegamento in videoconferenza) e soltanto 12 in presenza. In linea anche i dati relativi alle procedure di mediazione, con poco meno di 900 udienze svolte da remoto su un totale di 956 celebrate nello stesso periodo di riferimento.

Dati che si registrano peraltro presso tutte le principali istituzioni arbitrali straniere, quali la camera di Commercio Internazionale di Parigi, la London Court of International Arbitration, la Camera Arbitrale di Stoccolma e molte altre.

D'altra parte, se la norma attualmente prevista al comma 10 dell'art. 23 del Decreto-Legge n. 137/2020 dovesse restare in vigore, essa rappresenterebbe un *unicum* nel panorama internazionale delle legislazioni sull'arbitrato. In via d'esempio, basti citare la sentenza dello scorso luglio con cui la Corte Suprema austriaca ha confermato la legittimità della decisione di un tribunale arbitrale di tenere un'udienza da remoto, nonostante l'obiezione di una delle parti, sottolineando che ciò non comporti alcuna lesione del diritto del contraddittorio e che rientri nella discrezionalità procedurale degli arbitri.

Proposte di emendamento all'art. 23, comma 10, Decreto-Legge n. 137/2020:

**Proposta 1:**

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì alla magistratura militare.

10-bis. Nei procedimenti relativi agli arbitrati rituali, gli arbitri regolano lo svolgimento delle udienze tenendo conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, anche utilizzando collegamenti audiovisivi a distanza. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso salvaguardare il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

In subordine, ove non si volesse accogliere il testo di cui sopra, proponiamo il seguente, alternativo emendamento:

**Proposta 2:**

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali, **fermi il principio della libertà delle forme e la discrezionalità degli arbitri nel regolare lo svolgimento del procedimento arbitrale,** e alla magistratura militare.

Con i più vivi ringraziamenti per l'attenzione che Vorranno prestarci,

In fede

Maria Beatrice Deli  
Associazione Italiana per l'Arbitrato  
Segretario Generale

Stefano Azzali  
Camera Arbitrale di Milano  
Direttore Generale